



REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 2 DEFINIZIONI	4
Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 4 FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
Art. 5 PRINCIPI	6
Art. 6 TIPOLOGIA DI RIPRESA	6
Art. 7 INFORMATIVA PRIVACY	6
Art. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	6
Art. 9 MISURE DI SICUREZZA	7
Art.10 TITOLARE, RESPONSABILE E DESIGNATI/AUTORIZZATI ALL'ACCESSO AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	7/8
Art.11 DIRITTO DI ACCESSO	9
Art.12 ACCERTAMENTI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	9
Art.13 MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI	9
Art.14 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	10
Art.15 INOSSERVANZE E SANZIONI	10
Art.16 DISPOSIZIONI FINALI	10

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

ADOZIONE

Deliberazione del Direttore Generale	n.	del
--------------------------------------	----	-----

AGGIORNAMENTI

PREMESSA

Questa Azienda si è dotata di un impianto di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro – con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori impiegati all'interno delle strutture aziendali e agli utenti/pazienti che accedono alle strutture – nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, utilizzando misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza, che negli ultimi anni hanno avuto ripercussioni sugli operatori, sugli utenti e sul patrimonio aziendale. A seguito dell'aggiornamento del documento della valutazione dei rischi, l'Azienda ha attuato una serie di misure di prevenzione, quali la realizzazione di un Documento sulla “Valutazione del Rischio Aggressioni” che prevede interventi strutturali e tecnologici, tra cui l'installazione di videocamere nelle aree ad alto rischio (es. pronto soccorso), specifici per rimuovere il fattore del rischio aggressioni.

L'attività di videosorveglianza avviene in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente al trattamento dei dati personali, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy (precisamente dal GDPR 2016/679, dal Codice privacy 196/2003 così come novellato dal decreto legislativo

101/2018, nonché dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante Privacy in data 08.04.2010).

L'Azienda statuisce che gli impianti di video sorveglianza non hanno finalità di controllo preordinato sui dipendenti che svolgano attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere in osservanza e nel pieno rispetto della disposizione di cui all'art. 4 della L.n.300/1970 e ss.mm. ii.

ARTICOLO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture aziendali, ospedaliere e territoriali della ASL n°2 Gallura.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

All'interno del Regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

1. *Dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. *Trattamento* qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. *Titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4. *Responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5. *Responsabile della Protezione Dati* soggetto nominato dal titolare con il compito di informare e fornire consulenza al Titolare in materia di trattamento dei dati personali, sorvegliare l'osservanza del Reg. UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni sovranazionali e nazionali inerenti al trattamento dei dati personali, fungere da punto di contatto con l'Autorità Nazionale di Controllo ed a cui sono riconosciuti ed attribuiti i compiti e le funzioni di cui agli artt. 37-38 e 39 del Reg. UE 2016/679;
6. *Designato/Autorizzato del trattamento* la persona fisica a cui il Titolare od il Responsabile attribuiscono specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali su loro espressa designazione ed operanti sotto la loro autorità ai sensi e per gli effetti dell'art.2

quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.101/2018;

7. *Videosorveglianza*: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
8. *Videocontrollo*: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate. Nel presente Regolamento il termine generico “Videosorveglianza” viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività

ARTICOLO 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali n. 679 del 18 aprile 2016;
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che modifica e integra il Codice Privacy n. 196/2003;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- art. 4 dello Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131), modificato dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 (“Jobs Act”- Legge delega n. 183/2014) ed integrato, successivamente, dal D. Lgs. n. 185/2016; - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010;
- Circolare dell’Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018.

ARTICOLO 4. FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità, delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali.

Il trattamento è effettuato al fine di:

1. tutelare la sicurezza delle persone che visitano o frequentano a vario titolo gli ambienti delle strutture aziendali (utenti, pazienti, lavoratori etc.);
2. tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
3. rendere sicuri gli ambienti di lavoro;
4. prevenzione e repressione della criminalità;
5. prevenzione e repressione di ulteriori illeciti.

Al fine di perseguire la finalità di tutela, prevenzione e sicurezza, l’Azienda ha installato sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. L’Azienda esclude tassativamente la finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nessuna telecamera sarà infatti posizionata allo scopo di mero controllo dei medesimi e pertanto la gestione degli impianti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni specifiche di riferimento in materia ed ai soli fini di sicurezza e tutela degli operatori, degli utenti nonché del patrimonio aziendale e, infine, fatto salvo quanto precisato nella circolare dell’Ispettorato Nazionale

dei Lavoratori n.5/2018: “L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” o del “patrimonio aziendale”) di inquadrare direttamente l’operatore

ARTICOLO 5. PRINCIPI

L’attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto all’articolo 4 del presente regolamento e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi. L’Azienda attiverà l’utilizzo dei dati e delle informazioni rese dall’impianto di videosorveglianza, e comunque, solo per le finalità elencate all’art. 4.

I suddetti impianti non hanno finalità di controllo preordinato sull’attività lavorativa dei dipendenti, intendendosi per tale l’intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell’area controllata dalle telecamere.

ARTICOLO 6. TIPOLOGIA DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini);
- videosorveglianza con registrazione di immagini.

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l’angolo visuale delle riprese evitando, laddove non indispensabile, immagini dettagliate o dettagli comunque non necessari e/o rilevanti.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in locali appartati e non accessibili da soggetti estranei all’Azienda nonché dai dipendenti non espressamente autorizzati.

In ogni modo la collocazione dei monitor è tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee o non autorizzate.

ARTICOLO 7. INFORMATIVA PRIVACY

Al fine di dare massima diffusione alla conoscenza da parte degli interessati delle modalità con cui il trattamento dei dati personali viene eseguito tramite l’impianto di videosorveglianza nonché di avvisare gli interessati dell’accesso ad un’area videosorvegliata, sarà predisposta ed installata apposita cartellonistica (**Allegato 1**) nell’area direttamente precedente quella coperta dal raggio di azione della videocamera secondo le indicazioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In detta cartellonistica, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679, sarà contenuta un’informativa “semplificata” mentre l’informativa integrale verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda (**Allegato 2**).

ARTICOLO 8. CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, al fine di garantire in modo effettivo le finalità sopra indicate, le stesse verranno conservate per il massimo di giorni 7. Scaduto tale

termine, il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle immagini, fatti salvi i casi di differimento del termine derivante da festività o chiusura degli uffici o servizi ovvero nel caso di proroga del termine richiesto dalla S.C Affari Generali, Legali e Capitale Umano

ARTICOLO 9. MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Titolare e al Responsabile e ai loro rispettivi designati/autorizzati di cui al successivo articolo, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto nonché all'obbligo di riservatezza a cui i medesimi sono tenuti.

I supporti (videocassette, cd, DVD, pen drive, o altro) hardware contenenti le immagini soggette a conservazione verranno riposti in luoghi adeguati e sicuri.

È VIETATO inviare i filmati videoregistrati. Sarà cura del richiedente fornire apposito supporto informatico mai inizializzato (nuovo).

La cancellazione delle immagini è stata programmata in modalità automatica attraverso sovrascrittura.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

In generale, il Titolare del trattamento adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire i diritti e le libertà dei soggetti interessati, in ossequio a quanto previsto ex art. 32 del Reg. UE 2016/679 ("Sicurezza del trattamento").

ARTICOLO 10. TITOLARE, RESPONSABILE E DESIGNATI/AUTORIZZATI ALL'ACCESSO AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Locale n°2 della Gallura, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore.

Il Titolare con atto scritto nomina la Ditta aggiudicataria dell'appalto di sistemi di videosorveglianza, Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, che dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare stesso e dal presente Regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, e avrà tra i compiti previsti qui elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **identificare e nominare per iscritto** il proprio personale autorizzato, ai sensi della vigente normativa;
- **informare** prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di video sorveglianza e di trattamento dei dati personali;
- **collaborare** tempestivamente con il Titolare ed eventualmente, con l'Autorità;
- **vigilare** sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli autorizzati;
- **adottare** le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- **evitare** la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;

- **vigilare** sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- **rispettare** e far rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati.

I Designati/Autorizzati al trattamento sono tenuti a rispettare le direttive impartite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento svolgendo le previste mansioni, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **trattare** i dati di cui si viene a conoscenza, secondo liceità e correttezza;
- **evitare** la comunicazione e/o divulgazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- **segnalare** eventuali anomalie; - assicurare che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- **provvedere** all'adozione di misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale di dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.
- **accedere** ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento, tracciando l'accesso su apposito registro;
- **mantenere** l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui si venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- **segnalare** al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy;
- **rispettare** la presente procedura di installazione ed utilizzo degli apparecchi di controllo a distanza; chiunque proceda in difformità di essa, risponderà a titolo disciplinare e penale;

Il Direttore della SC Area Tecnica custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, tipo/matricola videocamera. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante per la Protezione dei Dati Personali e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione nonché al Responsabile per la Protezione dei Dati aziendale il quale dovrà tempestivamente e costantemente essere reso partecipe di ogni questione relativa al trattamento dei dati personali.

L'installazione di eventuali nuove telecamere, potrà avvenire previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali che avranno dieci giorni di tempo per esprimere il proprio parere in merito.

DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti devono essere rispettate le garanzie e le procedure di cui art.4 della L. n. 300/1970. e ss.mm. ii.; pertanto la gestione degli impianti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni specifiche di riferimento in materia ed ai soli fini di sicurezza e tutela degli operatori, degli utenti nonché del patrimonio aziendale e, infine, in conformità a quanto precisato nella circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018.

ARTICOLO 11. DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso da parte dell'interessato alle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza, può avvenire, entro il periodo di conservazione indicato, in ottemperanza alle finalità esplicitate dal presente Regolamento. Pertanto, in relazione alla finalità di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento. Il soggetto riconosciuto titolare di posizione giuridicamente tutelata dall'ordinamento potrà esercitare il proprio diritto all'accesso presentando richiesta all'ASL n°2 Gallura utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 3**).

ARTICOLO 12. ACCERTAMENTI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

ARTICOLO 13. MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Titolare) e ai Designati/Autorizzati dello specifico trattamento da parte del Titolare di cui all'art. 10 ed al Responsabile ex art 28 del GDPR
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema dell'ASL n°2 Gallura e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
2. Nel caso di accesso ai dati del titolare di posizione giuridicamente tutelata, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
3. Tutti gli accessi (**Allegato 4**) alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Direzione dell'ASL n°2 Gallura, nel quale sono riportati ad opera degli addetti:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.

ARTICOLO 14. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. L'accesso sarà soggetto all'inoltro di apposita istanza indirizzata alla ASL n.2 Gallura, alla SC Affari Generale, Legale e Capitale Umano, attraverso il Protocollo aziendale in cui saranno contenute le generalità del richiedente, gli estremi del documento di identità, le motivazioni della richiesta di accesso e tutte le indicazioni utili a delimitare l'arco temporale (giorno ed ora) dell'accesso nonché all'identificazione delle circostanze, soggetti e cose oggetto dell'accesso così come da format allegato al presente Regolamento (**Allegato 3**).

2. Nel caso in cui tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente contestualmente ad eventuale richiesta di precisazione, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Accertata l'effettiva esistenza delle immagini ad estratte le medesime, di ciò darà comunicazione al richiedente e verranno fissati giorno, ora e luogo in cui il medesimo potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. L'Azienda fornirà riscontro al richiedente, sia positivo che negativo, nei termini di legge.

ARTICOLO 15. INOSSERVANZE E SANZIONI

Fatte salve le ulteriori tipologie di responsabilità, la mancata osservanza del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare. In caso di violazione del presente regolamento e nei confronti di coloro che hanno posto in essere un comportamento non lecito, il Titolare del Trattamento provvederà a porre in essere tutte le azioni necessarie e le misure cautelative, previste in caso di inosservanza e comportamento illecito.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale dell'ASL n°2 Gallura, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), nonché le sanzioni previste dalla normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 16. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Eventuali difformità, rispetto alla normativa vigente in materia, del presente regolamento, sono da intendersi automaticamente soccombenti.

Tutti i lavoratori sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.